IMPALLOMENI

MOTIVI DEL RICORSO DEL CONTE ANDONIO MONROY

1895

Illustre Prof. Comm. Luigi Lucchini
Corso V. E. 119 — Roma

Corte di Cassazione — Seconda Sezione Penale
Udienza del dì 20 Giugno 1895

MOTIVI

DEL

RICORSO DEL CONTE ANTONIO MONROY

CONTRO

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO PENALE

DI PALERMO

del 12 marzo 1895

PALERMO
TIPOGRAFIA "LO STATUTO"
1895.

Giovanni [illegible]

Corte di Cassazione — Seconda Sezione Penale
Udienza del dì 11 Giugno 1895

MOTIVI

DEL

RICORSO DEL CONTE ANTONIO MONROY

CONTRO

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO PENALE

DI PALERMO

del 12 marzo 1895

PALERMO
TIPOGRAFIA " LO STATUTO „
1895.

1°.

Violazione dell'art. 384, 2° alinea del Codice di Procedura Penale.

Fu chiesta dalla parte civile in Tribunale, a sostegno della imputazione di truffa, la udizione dei testimoni Salvatore Inghilleri, Roberto Pagano, Vincenzo Conti, Venanzio Cavallaro, Claudio Inguaggiato, sulla seguente posizione:

" Per dimostrare la buona fede dei querelanti in rapporto al Conte, ed il di costui ingannevole contegno, non solo coi querelanti, ma con altri creditori ".

Chiamato all'udienza il teste Inghilleri, la difesa chiese la inammissibilità dello esame, perchè la posizione non indicava fatti specifici.

Il Tribunale rigettò l'istanza, e la difesa protestò.

Chiestosi in Corte di Appello l'annullamento della sentenza, per essere stata dal Tribunale accolta la depo-

sizione indeterminata della parte civile, la Corte rigettò il motivo di appello per le seguenti considerazioni:

" Il Tribunale ha saggiamente ritenuto, che le circo-
" stanze sulle quali doveva versarsi l' esame dello Inghil-
" leri erano sufficientemente indicate, volendosi da lui
" sapere se il querelato Monroy usasse degli inganni verso
" il cognato Notarbartolo, e verso il Comm. Bonanno
" per indurli alla firma delle cambiali, nelle quali gli
" stessi si obbligavano. La precennata posizione invero
" *se offriva qualche cosa di vago* in quanto all' ultimo in-
" ciso *con altri creditori*, non altrettanto potea ritenersi
" nei limiti contenuti dal Tribunale nello esclusivo rap-
" porto dei deducenti; avvegnachè sostanzialmente es-
" sendo essa diretta a stabilire uno degli estremi della
" truffa dai medesimi denunciata, quale la pruova dell'in-
" ganno, la formola adoperata fu abbastanza chiara, e
" sufficiente per indicare l' oggetto dell'esame; e se tale
" circostanza è stata dallo Inghilleri esplicata collo accenno
" ad un fatto determinato a lui noto per la qualità anzi-
" detta di usciere, altro non disse in più di quanto af-
" fermò nella stessa udienza il testimone Venanzio Ca-
" vallaro, a cui egli l'avea riferito. Cosicchè se pure *inficiato*
" *potesse ritenersi l' esame dello Inghilleri*, rimarrebbe sempre
" integra la testimonianza del non eccepito Cavallaro, che
" la riassume e la corrobora con altre circostanze di sua
" propria scienza, come si dirà meglio in appresso.

" Ond' è da rigettarsi il motivo suddetto ".

La Corte di Appello ha in tal modo in primo luogo confuso l' obbligo della specificazione sommaria dei fatti o delle circostanze, con la determinazione degli estremi giu-

ridici del reato. La legge determina l'estremo soggettivo della truffa, degli " artifizi o raggiri atti a ingannare, o a sorprendere l'altrui buona fede „; l'accusa pubblica o privata ha l'obbligo di specificare i fatti e le circostanze costitutive di tale estremo, affinchè con antecedenza sia noto all'imputato, ai fini della sua difesa, l'oggetto reale della contestazione; giacchè questa si deve precisamente impegnare sul terreno dei fatti, e poi su quello del diritto, non essendo il diritto altra cosa che la qualificazione che la legge dà ai fatti.

Coerentemente a tal bisogno, nell' art. 373, N. 4, del Codice di procedura penale si richiede che l'atto di citazione contenga l'enunciazione sommaria del *fatto* imputato (non già solo del *reato*), oltre della indicazione dell'articolo di legge corrispondente. E la frase *ingannevole contegno* non specifica nulla, non indica nulla di concreto, che abbia potuto essere a tempo valutato dall'imputato Conte di Monroy, acciò avesse potuto egli dimostrarne la insussistenza, ma è niente altro che la designazione generica dell' elemento soggettivo del reato di truffa, una copia, più che la parafrasi, della espressione legislativa.

E la Corte, contraddicendosi, ammise pure che la deposizione dell' Inghilleri potesse ritenersi *inficiata*; se non che disse che la stessa era stata corroborata da quella di Venanzio Cavallaro, non eccepita dalla difesa.

E qui due errori: l'uno, aver ritenuto che una dichiarazione nulla possa essere sanata dall' analoga dichiarazione di un' altra testimonianza valida, e con ciò non produrre la nullità della sentenza, quando nessuna disposizione di legge insegna siffatto modo di sanare la detta nullità.

E l' inventata sanatoria è d' altronde una stranezza, giacchè il convincimento del giudice si forma sull'insieme delle testimonianze, e non sull' una o l' altra di esse separatamente. E la stessa Corte fornì la prova di tale verità, contraddicendosi una seconda volta, quando, volendo affermare i supposti raggiri fraudolenti adoperati dal Monroy per aver denari, citò la dichiarazione, oltre che del Cavallaro, dello stesso Inghilleri.

L' altro errore (che pure dimostra pur troppo con quanta poca attenzione la Corte esaminò le ragioni difensive) consiste nell' essere stata ritenuta non eccepita la testimonianza del Cavallaro , mentre sta in fatto che il nome del Cavallaro, come quello di Vincenzo Conti e di Claudio Inguaggiato, era stato indicato a prova della stessa *posizione* di Parte Civile. Per modo che, quando la difesa si opponeva allo esame dello Inghilleri, che primo si presentava fra i testimoni indicati in quella *posizione,* si opponeva allo esame di tutti i testimoni suddetti , per la indeterminatezza della stessa; e non poteva reiterare le sue opposizioni per ogni singolo testimone in seguito chiamato a deporre, giusto perchè l' eccezione della difesa era comune a tutti, ed era stata dal Tribunale respinta.

Nè si potrà dire che questo mezzo di nullità manchi oggi d' interesse, per avere la Corte ritenuto il Monroy colpevole, non di truffa , ma di bancarotta fraudolenta, mentre la Corte ammise a carico di lui la esistenza della truffa e della bancarotta fraudolenta insieme, e considerò questa provata principalmente (a suo intendere) per la prova della truffa; se non che giudicò la truffa come elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta

2°.

Violazione degli articoli 860, 21, 23, 27, 856, 857 Codice di Commercio, dell'art. 4° delle disposizioni generali premesse al Codice Civile, e dell'art. 1° del Codice Penale.

La Corte di Appello desunse (in contraddizione a quanto avea ritenuto il Tribunale) *primieramente* la fraudolenza della fallita Monroy dalla irregolare tenuta dei libri, e dalla mancanza di alcuni fogli in uno di quei libri, per i motivi seguenti:

" Attesochè a dimostrare a più del vizio primordiale
" fin qua rilevato che inficia sin dall'origine il procedi-
" mento commerciale del Monroy, la Corte ritiene che sia
" stata fraudolenta la di lui bancarotta, anche *perchè si*
" *riscontrano in essa più d'uno degli estremi che per l'ar-*
" *ticolo 860 Codice di Commercio valgono a caratterizzarla.*

" *Primieramente* perchè i 26 libri che il Monroy ha
" tardivamente prodotto, taluno dei quali foggiato dopo la
" dichiarazione del fallimento, oltre all'essere per concorde
" avviso dei periti d'accusa e difesa non forniti della
" forma legale, si riscontrano senza designazione di nomi
" e qualità, e mantenuti senza legami di sorta, in modo
" non rispondente alle regole più elementari di contabilità,
" con registrazione di partite in modo disordinato e con-
" fuso, senza una idea chiara e precisa e determinata
" delle funzioni che aver debbono i vari conti, e senza
" che tutti li assimili ad unico fine.

" Da così fatta confusione il Curatore del fallimento
" ne ha tratto, non senza ragione, la persuasione della
" fraudolenza, avvegnachè pur troppo avviene che falliti
" di mala fede arruffino ad arte le loro scritturazioni per
" non lasciarci veder chiaro, alla chiusura degli affari,
" tanto più che un disordine di tal fatta fa impressionare
" mettendo codesti libri del Monroy a confronto a quelli
" da lui stesso diretti della gestione della sua Signora, e
" cognata Derix, nei quali vi ha rilevata la storia parlante
" di quella azienda. Oltrechè la fraudolenza di essa si
" evince dal fatto che i libri anzidetti, a più della mancante
" vidimazione dei più interessanti, e della numerazione
" di alcuni di essi, offrono le anormalità seguenti:

" Che il libro N. 10 contiene intercalati dei fogli in
" bianco. Che nel libro N. 22 mancano due fogli, che figu-
" rano tagliati; ed il libro N. 19 offre le tracce di strappo
" di non pochi. Da analogo certificato a f. 98 è stato
" infatti accertato che, dal libro appellato " degli anticipi
" in denaro „ N. 19, risultano mancanti i fogli dalla pa-
" gina 59ª alla 82ª, con segni evidenti di stracciatura,
" nei quali fogli, *secondo la rubrica* (1), doveano trovarsi
" scritturate partite sulla vacchiria e porcile, altro dei
" cespiti importanti della azienda, ciò che a giudizio della
" Corte, *ecquivale* alla *sottrazione* o *falsificazione* dei libri
" medesimi.

" Nè persuade la discolpa fornita dai periti difensivi,
" a riguardo di cotesto strappo, cioè che le stesse partite

(1) In testa ai fogli stracciati c'era dunque la *rubrica*, che rivelava il tenore delle annotazioni che dovevano contenere e si pretende che fossero state stracciate fraudolentemente!

“ figurano riprodotte in un altro libro, imperciocchè è ov-
“ via la riflessione che non avendosi il riscontro dei fogli
“ stracciati neppure essi poteano affermare con sicura
“ coscienza, che le partite riprodotte corrispondono alle
“ preannotate, mentre che nella evenienza della erronea
“ scritturazione in un libro anzichè in un altro, ne riu-
“ sciva facile la sistemazione sbarrando le pagine inutil-
“ mente vergate, ed in maniera da potersi quando che
“ fosse del caso, constatarne la uniformità. „

Qui più errori di diritto a un tempo. Primo lo aver ritenuto che la irregolare tenuta dei libri sia uno degli estremi della bancarotta fraudolenta, quando l' articolo 860 del Codice di Commercio, nel determinare tassativamente i casi della bancarotta fraudolenta, non comprende quello considerato dalla Corte, anche se la irregolarità della tenuta dei libri sia preordinata alla frode — ciò che pure la stessa Corte non giunse nella specie ad affermare —, e invece l'art. 857 del Codice di Commercio prevede tra i casi della bancarotta semplice quello che i libri siano incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentino il vero stato attivo e passivo del fallito.

E si noti, per giunta, che il medesimo articolo soggiunge “ benchè non siavi frode „; non dice già “ quando non siavi frode „, a fare intendere che ad esservi allora bancarotta semplice non è necessario che nello stato incompleto e irregolare dei libri si creda esistente uno scopo di frode: con che implicitamente si ammette la possibilità che il fine fraudolento nella tenuta dei libri coesista con la bancarotta semplice, salvo che, bene inteso, questo fine si concretizzi in una delle specie indicate nell' art. 870; giacchè

non ogni frode concorre a costituire la bancarotta fraudolenta, ma quelle sole specie di frode che sono appunto nel detto art. 860 indicate.

Il secondo errore è il credere che lo strappo di alcuni fogli dei libri di un commerciante equivalga a *sottrazione* o *falsificazione degli stessi.*

Già la Corte non seppe dire se fosse l' una o l'altra delle due specie di fraudolenza, ma mostrò l' incertezza dei suoi convincimenti — incertezza che campeggia in tutta la sentenza —, lasciando alla scelta del lettore il decidere quale fosse delle due: con che la Corte non *decise* nulla, perchè *sottrazione* e *falsificazione* di libri sono due cose diverse. E certo quella mancanza di fogli, se pur volontariamente cagionata, se pur quei fogli fossero stati strappati lungo il corso delle operazioni, non è la *falsificazione,* perchè i libri si falsificano se si muta il loro contenuto; e non è la *sottrazione*, perchè strappare alcune pagine di un libro, non è la stessa cosa che sopprimere i libri, ciò che appunto è *sottrarli.* E la stessa Corte comprese così bene questa verità, che non disse già essere quello strappo falsificazione o sottrazione, ma *equivalente a falsificazione o sottrazione di libri:* con che violò il principio elementare del diritto, che alle leggi penali non può essere dato un significato estensivo, consistendo il reato in un fatto espressamente preveduto dalla legge penale.

Molto meno poteva la Corte ricorrere per quello *strappo* a quella pur tanto arbitraria idea della *equivalenza,* quando nelle sue considerazioni non riusciva a porre come accertato che quello strappo fosse stato fatto a fine

di frode, e nemmeno che fosse stato un fatto volontario del Monroy, essendosi all'uopo limitata ad annunziare dei sospetti, e delle *impressioni:* metodo nuovo di stabilire la reità di un imputato!

Terzo errore di diritto fu poi l'aver ritenuto ipotesi di falsificazione o sottrazione di libri lo strappo in libri informi, cioè incompleti, irregolamenti tenuti senza la osservanza delle prescrizioni del Codice di Commercio per non essere numerati e firmati dal Giudice, come sta in fatto, e fu dalla Corte constatato.

E libri informi di tale specie, che consistono in squarci, quaderni, appunti, impropriamente si dicono *libri*; molto meno sono dei *libri commerciali*; essi *non ne hanno la sostanza, nè la forma,* com'ebbe a dire il Curatore della fallita nel suo secondo rapporto, sul quale pur tanto la Corte si fondò.

Questi non sono certamente i libri, la cui falsificazione o sottrazione costituisce bancarotta fraudolenta, poichè i libri di cui parla l'art. 860 Codice di Commercio, sono i libri prescritti dal Codice di Commercio; e tali sono i libri prescritti negli articoli 21 e seguenti del Codice suddetto. Come potrebbe parlarsi di *falsificazioni* od *alterazioni* d'informi scritturazioni e note di ricordi, quando queste, per non avere nè la sostanza nè la forma dei libri di commercio, non solo sono sforniti di legalità, ma non sono affatto dei libri?... (1).

---

(1) Con esatto criterio giuridico così al proposito considerò il Tribunale:

" Considerando però che dal pubblico dibattimento egli è

Quarto errore di diritto, e che tutti gli altri avanza, è l'essersi ritenuto la sottrazione o la falsificazione di libri commerciali nella mancanza di fogli in registri che il Monroy teneva per la sua azienda agricola, nel 1884, in un tempo cioè che egli non aveva ancora impiantate le sue industrie della conserva del pomidoro e del burro, che furono considerate come atti abituali di Commercio: ciò che avvenne negli anni 1888 e 1889, come è detto nel giudicato civile dichiaratorio del fallimento, al quale si uniformò la sentenza di condanna della Corte, e non era pertanto egli commerciante per gli stessi magistrati, civile e penale. Quel registro non poteva quindi assolutamente considerarsi un libro di commercio, e non potea perciò parlarsi in alcun modo di sottrazione o falsificazione di libri ai termini dell' art. 860 Codice Commercio.

---

riuscito in buona parte a giustificare col discarico offerto come il patrimonio della moglie potette sollevarsi con mezzi propri e con altri cespiti ereditari pervenuti alla signora, onde non potrebbesi sicuramente affermare che quel patrimonio sia stato completato con danaro sottratto ai creditori; e come lo strappo ai libri non possa ritenersi fatto allo scopo di far scomparire le prove della fraudolenza. Il concetto invece che sorge da tutto lo assieme del dibattimento non induce a ritenere che il Monroy si trovi in alcuno dei casi previsti dall'art. 860 del Codice di Commercio. Infatti egli non ebbe mai libri commerciali, e quelli da lui esibiti per la propria azienda, oltre a non essere tenuti in conformità di legge, offrirono tale confusione, che gli stessi periti a stento poterono ricavarne dati precisi per poter formare il proprio giudizio: *non è a parlare perciò di sottrazione o falsificazione* „.

3°

Violazione dell'art. 860 del Codice di Commercio, e falsa applicazione dell'art. 413 del Codice Penale, per avere la Corte ritenuto come elemento costitutivo di bancarotta fraudolenta gli artifizi usati per avere delle firme in cambiali, e del denaro, ed avere poi considerato i detti artifizi come costituitivi del reato di truffa indipendentemente dal fine e dall'effetto di un ingiusto profitto.

Riproduciamo le considerazioni della sentenza:

" Attesocchè dalle premesse circostanze *può intuirsi*
" *che la frode nell'agente fu coeva alla sua industria di-*
" *sastrosamente riuscita.* Un tapino qualsiasi che senza un
" soldo in tasca s'introduce in un pubblico esercizio, vi
" mangia e beve e poi non paga per manco di danari
" fu giudicato e ritenuto come un truffatore; perciocchè
" costui ubusa della buona fede dell' esercente il quale
" mal può presumere che un avventore ordini e si
" appropri una consumazione senza aver denari da pa-
" garla. Se così va considerato un miserrimo, cosa potrà
" dirsi poi di quell' altro, che di civilissima condizione,
" intelligente e conscio della propria fallenza intraprende
" una speculazione colla coscienza di non poter fronteg-
" giare gli impegni che assume coi danari altrui?

" Ma se pure qualche dubbio potesse ammettersi sull'o-
" nestà del Monroy all' inizio dell' intrapreso commercio
" perchè potè lasciarsi trasportare da una fallace illusio-
" ne, codesto dubbio vien meno quando, dopo l' esperi-

" mento di un primo o secondo esercizio, egli vi persi-
" ste e continua la sua corsa, valendosi per di peggio
" di espedienti tali, ch'erano atti per se stessi a trarre
" in inganno l'altrui buona fede.

" Si accertò per vero, che il Signor Monroy non era
" nuovo alle tratte cambiarie, come lo dimostra il fatto
" della estinzione operatane, nel 1884 col ricavo della
" sua rendita paterna, e prima di dar mano alle nuove
" creazioni nel 1885 godeva già la pubblica fiducia non
" meno per il lustro del suo casato che per la onorabi-
" lità del suo procedere fino allora non appuntata.

" Che ben maggiore ne doveva inspirare nel cognato
" Cav. Notarbartolo, e nell'intimo amico Comm. Bonanno,
" perchè i rapporti stessi di affinità e d'intrinsichez-
" za che intercedevano fra loro imponevano la recipro-
" ca fiducia, per cui nessuna meraviglia che costoro
" gli accordassero la propria firma in garanzia degli ef-
" fetti che scontava, fiduciosi come erano entrambi sia
" della sua parola che delle sostanze di cui lo sapeano
" fornito, tanto più che *ignoravano come essi affermarono,*
" *l'alienazione della rendita paterna*, il tenore dell'ac-
" quisto del fondo *Porcelli*, ed i pesi che la gravavano
" sia in dipendenza dell'acquisto medesimo che di nuove
" obbligazioni contratte.

" Che il Signor Monroy d'altronde a misura che
" le sue richieste si facevano più insistenti, per le ur-
" genze che travagliavano le sue faccende, procurava di
" rafforzare se mai la scarsa fiducia, ora millantando con
" essi e con altri creditori il prospero successo della sua
" industria, tanto più che riusciva ad invogliare il co-

“ gnato ad acquistarne due azioni da L. 500 per una,
“ ora col fare intravedere ai medesimi un cospicuo as-
“ sestamento delle sue cambiali coi capitali, uno di L. 60
“ mila dovuto dal R. Demanio, altro di L. 10 mila dalle
“ Tonnare di Trapani, che era in procinto d' incassare
“ per conto della moglie e della sorella nubile di costei,
“ delle cui rendite decantavasi dispensiere ed arbitro.
“ Codesti ripieghi per lui che li usava con persone che
“ non doveano dubitare della sua parola costituivano di
“ fatto altrettanti artifizi, i quali verificavonsi in seguito
“ tanto più dolosi perchè non veri. La somma da riscuo-
“ tere dalla moglie e dalla cognata dal R. Demanio, ed
“ effettivamente riscossa, fu di poche migliaia di lire, e
“ qualunque fosse stata egli non potea stornarla a pro-
“ prio vantaggio, non avendo in quell' epoca neppure il
“ maneggio della loro rendita. Meno poi potea egli lu-
“ singare la speranza dei suoi creditori coll' anticipo del-
“ l'affitto della tonnara di Trapani, perciocchè la somma
“ istessa, come egli non ignorava, dovea servire come
“ infatti servì per tacitare le ragioni creditorie dell'affit-
“ tuario precedente.

“ Di codesto ripiego discorsero infatti non solo il No-
“ tabartolo ed il Bonanno che si querelarono di truffa,
“ ma eziandio i testimoni Cirafici a (f.° 52), Conti Vin-
“ cenzo (a f.° 44), Estremola Michele (a f.° 48), Barone
“ Giuseppe (a f.° 7), Di Genova Luigi Medico (a f.° 5),
“ Inguaggiato Avvocato (a f. 310), Pagano Roberto (a
“ f.° 43) e La Farina (a f.° 54). Ed è tanto più notevole
“ che all'amico Bonanno, dopo fattosi prestare nel *15 Feb-*
“ *braro 1890* lire mille per non lasciar cadere in soffe-

" renza un effetto a firma della madre Signora Marianna
" Lucchesi presso il Banco di Sicilia, mentre *in quella*
" *data non ricorreva la scadenza di effetto alcuno di quel*
" *taglio o di somma diversa*, il Monroy promettevagliene
" il rimborso fra due o tre giorni *coll' incasso imminente*
" *della gabella su accennata* della Tonnara di sua moglie,
" mentre dal 25 Dicembre dell' anno innanzi la sudetta
" sua moglie affidava con regolare procura all'Avv. Cor-
" vaia la definizione di quella sentenza, e che fu in ef-
" fetto conchiusa nel modo già riferito, per cui evidente
" il doppio sotterfugio che determinò il Bonanno alla pre-
" stazione di quelle somme. Caratterizza anche meglio la
" sua condotta men sincera verso il Notarbartolo il fatto
" che faceasi da costui rilasciare effetti avallati col fatto
" pretesto che servir dovessero per rinnovazioni di effetti
" precedenti di prossima scadenza, quali invece metteva
" in circolazione come nuovi; ciò che piú che il quere-
" lante Notabartolo affarmarono o per scienza propria o
" per altrui audito i testimoni *Cavallaro Venanzio* (a f.°
" 311 retro), Donandes Carlo (a f.° 309) ed il *testimonio*
" *protestato Usciere Inghilleri*. Come pure l'altro fatto più
" rimarchevole affermato dal testimonio Avvocato Inguag-
" giato (f.° 310), che sollecitato da costui il Signor Mon-
" roy a pagare gli effetti avuti al Signor Luigi Genova
" uno di lire 2000 scaduto il 6 Giugno 1889, l'altro di
" L. 4000 maturato il 27 Febbraro 1890, nel dichiararsi
" impossibilitato ad estinguerne alcuno per aver dovuto
" estinguere altri avalli a favore del suo cognato Notar-
" bartolo, e speranzandolo che li avrebbe quanto prima
" soddisfatti coi denari da riscuotere dalle Tonnare di

" Trapani, gli proponesse dopo tanti rimandi di rimettere
" in circolazione altro effetto precedentemente scontato
" coll'avallo del Signor Bonanno; al quale partito nè lui
" nè il suo cliente Genova Luigi vollero prestarsi.

" E che avendo quindi nel 23 Aprile 1890 (a f. 193)
" dovuto procedere alla esecuzione mobiliare nel di lui
" domicilio, la sua signora ben lungi di soddisfare il de-
" bito del marito Monroy nè coi danari della tonnara (in
" altro modo esauriti) nè con altri di sua spettanza, si
" protestasse assoluta padrona dei mobili di un apparta-
" mento anche con minaccia di querela penale per viola-
" zione di domicilio, e dichiaravagli in prevenzione di
" appartenere alla sorella nubile il mobilio esistente in
" altro appartamento dello stesso caseggiato.

" Di fronte ai fatti su esposti, a prescindere di altri
" che si potrebbero accennare, è vano il negare che il
" sig. Monroy sia col Notarbartolo, e col Bonanno che
" con altri creditori abbia messo in opera degli artifizî
" fraudolenti per carpire danari agli uni, firme di favore
" agli altri, i quali possono considerarsi sufficienti, non-
" chè a *mettere in forse la sincerità del suo fallimento e*
" *riconoscerlo senz'altro come doloso* giusta quanto sin dalla
" prima dichiarazione ebbero a qualificarlo parecchi dei
" creditori (Genova a f. 5 e Zummo a f. 6, vol. 2).

" Attesocchè ad escludere la possibilità dell' inganno,
" mal giova l'asserto di *qualche testimonio male informato,*
" tanto meno l' accampata presunzione che il Notarbar-
" tolo e Bonanno doveano conoscere la triste situazione
" economica del loro affine ed amico rispettivo sig. Mon-
" roy, imperciocchè contro siffatta presunzione favorevole

" all'assunto dell'appellante sta l'altra più attendibile per-
" chè più ragionevole, che veruno, nel mondo in cui vi-
" viamo , voglia a capo fitto e ad occhi aperti gettarsi
" nel baratro dello miseria, denudando la propria famiglia
" per vestire l' altrui , come si verificò pel Notarbartolo.
" Ma presunzioni a parte sta il fatto, che in tempo non
" sospetto il Notarbartolo ed il Bonanno dolevansi col sa-
" cerdote Damanti (a f. 51 e 300 retro) che il Monroy
" li avesse ingannati per farsi avallare cambiali, e più si-
" gnificante è l' altro fatto riferito dal sensale Cirafici a
" f. 49 , che avendo messo una volta il Notarbartolo in
" sull'avviso, che erano molti gli effetti pagabili del Mon-
" roy, il Notarbartolo gli rispose: ch'egli gliene avrebbe
" avallato anche di più, perchè gentiluomo suo cognato
" ed aveva tanto da corrispondere.

" Codesta risposta del Notarbartolo dimostra due cose:
" la immensa fiducia di lui sul galantomismo del cognato
" Monroy, e la profonda convinzione della di costui sol-
" vibilità , locchè implica *conseguentemente la incoscienza*
" *della vendita fatta della rendita paterna*, per lo meno le
" condizioni del nuovo acquisto e pesi accollatisi con esso,
" la esiguità degli utili ricavati e per certo lo sfacelo
" della di lui attività patrimoniale: onde possibilissimo lo
" inganno, il quale suole riuscire indubbiamente tanto più
" facile quanto è maggiore la fiducia che si nutre verso
" colui che lo adopera „.

E poi :

" Attesocchè per le su esposte considerazioni la truffa
" in danno dei signori Notarbartolo e Bonanno rimane
" accertata nel duplice rapporto generico e specifico, per-

" ciocchè il signor Monroy poneva in opera artifizi dolosi
" atti ad ingannare l'altrui buona fede, mercè i quali in-
" ducendo in errore il cognato e l'amico procurò a sè o
" ad altri un ingiusto profitto col loro danno.

" Ma siccome cotesti stessi elementi sono stati prima
" dal Curatore del fallimento, indi dai creditori ed oggi
" *dalla Corte assunti a criterio della fraudolenza commer-*
" *ciale del fallito Monroy,* così devesi considerare il reato
" di truffa come lo considerò il Pubblico Ministero nelle
" orali conclusioni, *compenetrato come un tutto complesso.*
" Il tutto complesso sarebbe la truffa; e ciò non ostan-
" te, vedi prodigio! *si compenetra* nella banca rotta frau-
" dolenta, che sarebbe la parte, (*nel delitto di ban-*
" *carotta fraudolenta*), e così costituire nel loro insieme un
" unico delitto, vogliasi la truffa considerare qual mezzo
" al fine della bancarotta, *o più veramente quale elemento*
" *costituitivo del delitto di bancarotta,* che per certo è più
" grave tanto per l'entità sua che per la penale respon-
" sabilità „.

Ed ecco un lungo discorso per dimostrare il Monroy colpevole di truffa, al fine di conchiudere che egli non deve rispondere di truffa, ma di bancarotta fraudolenta! Si direbbe che la sentenza, preparata prima per confermare la condanna di truffa emessa dal Tribunale fosse stata poi . . . . . acconciata a predicare la bancarotta fraudolenta, tanto per non sciupare il lavoro fatto.

Ma nell'articolo 860 Codice di Commercio fra le specie di bancarotta fraudolenta non sono punto annoverati gli artifizi usati per aver denaro. La fraudolenza non può assumere la forma della bancarotta fraudolenta, se non

quando si concreti in uno di quei casi dall'art. 860 suddetto tassativamente indicati.

Ed errò poi maggiormente la Corte nel ritenere che basti usare raggiri od artifizi ad avere una truffa, ad esaurirne, cioè, gli elementi che la costituiscano, quando essi non ne sono che l'elemento soggettivo, ed occorre altresì l'obbiettività del fine e dell'effetto di un ingiusto profitto: e questa obbiettività la Corte non curò di determinare. Disse bensì che il Monroy, conscio della propria fallenza, intraprendeva una speculazione con la coscienza di non poter fronteggiare gli impegni che assumeva coi danari altrui ; ma questo importa niente altro che l'intrapresa inconsulta di una speculazione , non l'animo di frodare i creditori. La frode si concreta in una sciente indebita locupletazione; e nella specie nostra sarebbe avvenuta, ove il Monroy avesse convertito in suo profitto i denari ottenuti con cambiali, non se, come ritiene la Corte, li impiegava in una *speculazione.* E poichè, come la stessa Corte afferma , il Monroy aveva quei denari ad usura , sino a pagare lire 126,628 per interessi, ciò importerebbe, tutto al più, la ipotesi della bancarotta semplice preveduta nel numero 3° dell'articolo 856 del Codice di Commercio, per avere egli " allo scopo di ritardare il fallimento fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti ed altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi ".

E ciò è tanto più evidente, in quanto che la stessa Corte constatò che il Monroy *dovette arrestare per forza le sue operazioni dietro il sequestro e vendita pubblica del fondo Porcelli* (nel quale il Monroy esercitava la sua azienda agricola, ritenuta commerciale) per il prezzo di L. 110,000. Si legge, difatti, nella sentenza :

" Il signor Monroy dovette necessariamente far ri-
" corso a capitalisti privati meno scrupolosi degli Istituti
" bancari, e così da una creazione all'altra a misura che
" le scadenze si succedevano, e colla piena coscienza della
" propria impotenza di far fronte agli impegni contratti,
" la continuò per altri quattro anni, fino a che dovette
" arrestare per forza le sue operazioni dietro il sequestro
" e vendita pubblica del fondo suddetto per il prezzo di
" L. 110 mila, dal quale prelevate L. 80 mila per il do-
" minio diretto ben poco ne sopravanza per gli altri cre-
" diti ipotecari inscritti per L. 167,078, 28, ed un bel
" nulla pei crediti chirografari rilevanti alla cospicua cifra
" appurata nel bilancio definitivo di L. 304,391, 55 ".

La Corte constata, adunque, che la cessazione dei pagamenti fu, non volontaria, ma determinata da forza maggiore, per l'arresto forzoso delle operazioni, nelle quali il Monroy impiegava i denari ottenuti; e questo è la esclusione di qualunque scopo di frode, di qualunque proposito doloso; questo è la dimostrazione del doppio grave errore della Corte, di considerare gli artifizi come elemento costitutivo di bancarotta fraudolenta, e di far consistere la truffa negli artifizi, indipendentemente dalla intenzione di frodare, anzi nella coesistenza di un fatto che è in contraddizione all' effetto e al fine di procurarsi un ingiusto profitto a danno dei creditori.

4°

Falsa applicazione dell'art. 860 Codice di Commercio, per avere la Corte tratto il suo convincimento della ban-

carotta fraudolenta dal concorso delle circostanze, dalla medesima supposte, che il Conte Monroy avesse esagerato l'attivo del suo patrimonio, ed avesse insieme esagerato il suo passivo, elevando così ad elemento di bancarotta fraudolenta una circostanza che l' art. 860 suddetto non prevede, qual'è appunto l'*esagerazione dell'attivo.*

La Corte poi fece una bene strana applicazione della ipotesi della legge che siano *esposte passività insussistenti* (tradotta nella *esagerazione del passivo*), quando non impugnò già la verità della *circolazione bancaria* in che l'esagerazione fa consistere, chè anzi la ritenne reale, e fece consistere l'esagerazione nel fatto che la detta circolazione fosse sproporzionata all'entità della speculazione ed alle reali migliorie fatte nel fondo Porcelli: la qual cosa non sarebbe già *esagerazione di passivo,* ma eccedenza del passivo, realmente esistente, sull'attivo.

Ecco difatti le parole della sentenza:

" Secondariamente perchè il Monroy non ha giustifi-
" cato il cospicuo suo disavanzo, e la giustificazione che
" egli ha creduto di fornirci fu dal perito dell'accusa ri-
" scontrata disforme ai risultamenti degli stessi suoi libri,
" tanto che la Corte dovette dedurre, che egli esagerò
" certamente da una parte l'attivo, e dall'altra il passivo
" per nascondere l'esito delle ingenti somme incassate nel
" breve periodo della sua gestione commerciale, e verifi-
" catasi di conseguenza la sottrazione di una parte più o
" meno rilevante di quelle somme stesse che costituivano
" l'attivo della fallita.

" Si disse che il Monroy ha esagerato l'attivo:

" 1. Per avere attribuito al fondo Porcelli, unico

“ cespite esistente, un valore superiore al vero; avvegnac-
“ chè riesce malagevole a ritenere, malgrado una perizia
“ lo constatasse per la vendita giudiziale, che valesse
“ L. 180 mila; e ciò non solo per essersi venduto al-
“ l'asta pubblica per L. 110 mila, ma perchè nel 1889
“ il Monroy lo esibì privatamente in vendita col patto di
“ ricompra per L. 100 mila, al suo creditore Vincenzo
“ Ganci, che non l'accettò nel dubbio di restare allo sco-
“ perto del suo credito ipotecario complessivo di Lire 40
“ mila tra denaro effettivo sborsatogli per L. 10 mila
“ coll'interesse del 9 % e L. 30 mila per apertura di
“ credito cambiario coll'interesse del 5 % per ogni rin-
“ novazione degli effetti firmatigli. E più ancora fa pre-
“ sumerlo esagerato il fatto che sullo stesso fondo egli
“ non potè compiere una operazione col Banco di Sicilia
“ perchè il perito estimatore gli attribuì un valore infe-
“ riore a quello da esso previsto, giusta quanto si desu-
“ me da una sua lettera (art 10, vol. 1) indirizzata il
“ 1° Ottobre 1887 all'amico Bonanno per scusarsi del di-
“ sturbo che nuovamente gli dovea dare per la rinnova-
“ zione della cambiale.

“ 2° Perchè nel bilancio esibito, per quanto rilevasi
“ dal rapporto del Curatore, attribuivasi un'attività di al-
“ tre Lire 500 in oggetti per il culto della Chiesetta an-
“ nessa al fondo Porcelli, mentre lo stesso Curatore ebbe
“ a constatare che quegli oggetti o gli furono consegnati
“ come accessori del fondo nell'atto di acquisto, od erano
“ stati provveduti dalla Congrega dei fedeli che l' uffi-
“ ciavano.

“ Si disse poi, che il Monroy esagerò il *passivo;* per-

" ciocchè la *smodata circolazione bancaria cui diede vita*
" e gli interessi relativi non corrispondono alla entità della
" intrapresa speculazione, nè alle millantate migliorie del
" fondo, le quali se fossero state reali, avrebbero accre-
" sciuto pressocchè d'altrettanto il valore di esso.

" Donde bisogna convenire col Curatore del fallimento,
" che della offerta giustificazione, non vi ha di certo che
" le somme incassate per effetto del giro bancario in larga
" scala attivato, ma che in quanto agli esiti non resti che
" una incognita e *quindi la non infondata illazione*, che
" egli abbia sottratto la differenza.

" Nè a rimuoverla da cotesto concetto le parvero suf-
" ficienti i contrari apprezzamenti della perizia difensiva,
" la quale ha creduto di trovar tutto giustificato, mentre
" la discolpa che da essa si è voluto ritrarre non è che
" immaginaria, sia perchè desunta da libri che, per il
" tempo e modo della presentazione e per il loro costrutto
" non offrono alcune garanzia di verità, sia perchè la il-
" lazione non corrisponde alla realtà delle cose. Non per-
" chè una cifra a discarico fu scritta dal fallito nei suoi
" libri, per ciò solo gli deve essere abbonata, perchè se
" altrettanto dovesse ammettersi per assioma, ben di rado,
" se non mai, si potrebbe far la prova della bancarotta
" fraudolenta ".

A conferma del falso concetto che la Corte si fece della *esagerazione del passivo* nell'imputarla al Monroy qual'uno dei casi di bancarotta fraudolenta, giova trascrivere le seguenti altre proposizioni della sentenza, a dimostrare vieppiù che la Corte ritenne vera la circolazione bancaria che chiama *esagerazione del passivo*, e la rimprovera al

Monroy come *sconfinata*. E con questo equivoco, nel quale fa meraviglia che sia caduto un magistrato, si dà una doppia qualifica alla suddetta *circolazione bancaria*, giacchè le si dà lo strano titolo di *esagerazione del passivo* nello stesso tempo che si vuol costruire sulla stessa la prova della *sottrazione dell'attivo* — secondo che in seguito sarà meglio rilevato —, presentando così la fallace prospettiva di due distinti aspetti di fraudolenza.

Ed ecco le parole della sentenza alle quali si accenna:

" Che codesti crediti chirografarii sono rappresentati
" nella massima parte da crediti cambiarii, dei quali una
" circolazione per *L. 539,229, 25* attuata dal 1883 al
" 1890, rimasero vivi ed insoddisfatti per *L. 327,477, 10*
" inclusi fra gli estinti gli effetti creati prima del 1883
" e pagati nel 1884, i quali secondo la perizia d'accusa
" importarono la somma di L. 15 mila, mentre secondo
" la perizia difensiva ascendono alla maggiore di lire 21
" mila, come di sopra si è già rilevato parlando delle ero-
" gazioni fatte sul capitale sul quale poteva allora esclu-
" sivamente disporre.

" Che a codesta *sconfinata circolazione bancaria per la*
" *quale si sciuparono ben L. 126,627, 20 fra interessi e*
" *mediazioni,* occorre, per gli ulteriori rilievi , mettere a
" riscontro l'esiguo utile apparentemente ritratto dal fondo
" suddetto, il quale se dal perito d' accusa fu, dal 1885
" al 1890 , calcolato nella somma complessiva di *Li-*
" *re 18,031, 51* i periti difensivi la ridussero alla più
" esigua di *L. 8,826, 96*, mentre per altro a giudicarne
" etc. etc...... ".

5°

Falsa applicazione dell'articolo 860, e violazione dell' articolo 856, N. 1 del Codice di Commercio, per avere la Corte considerato come sottrazione di attivo, e quindi come elemento costitutivo di bancarotta fraudolenta, l'eccesso nelle spese personali e di famiglia, come dal luogo seguente della sentenza impugnata :

" Che sottrazione effettiva siasi nella specie verificata,
" *a più delle considerazioni già esposte,* la Corte la desume
" dalle stesse appostazioni fornite dal Monroy coi suoi
" libri, e segnatamente, per non dilungarci maggiormente,
" dalla cifra di *Lire 94,503, 46* per spese *personali,* che
" i periti difensivi hanno compreso fra le giustificazioni,
" ma che nel suo essere rappresenta nel fallimento in
" quistione una vera e propria sottrazione a danno dei
" creditori.

" Rimarchevole anzitutto è la esagerazione delle spese
" personali nella cifra surriferita, sia in rapporto agli utili
" accertati dell'esercizio, che dell' individuo esercente, il
" quale per concorde sentire delle parti ,. egli fu sempre
" estimato per uomo prudente nello spendere. *E quando*
" *il Tribunale assunse quel dato a criterio per l'applica-*
" *zione del N. 1 dell'articolo 856 del Codice di Commer-*
" *cio non fece cosa meno esatta;* perciocchè è in legge che
" le spese personali bonificabili al commerciante vanno
" commisurate non già in raffronto della di lui personale
" considerazione e condizione secondo che egli sia nobile

" o plebeo, ma sibbene in rapporto alla condizione *econo-*
" *mica* dello stesso.

" Ora se a codesta stregua si devono valutare le spese
" personali del signor Monroy si potrà dire non esage-
" rata la spesa annua di Lire ventimila, oltre l' asserto
" contributo della moglie, quando l'utile netto della sua
" azienda commerciale è stato calcolato dai periti difen-
" sivi, per tutto il quinquennio in *Lire 8829, 96* con una
" eccedenza quindi di *Lire 86,673, 50 ?*

" Certamente no; ed altrettanto quindi, secondo la
" Corte avrebbe egli sottratto a danno dei creditori. Av-
" vegnacchè delle due una: o non fu reale la spesa nella
" cifra suindicata, e la sottrazione è evidente coll' aver
" fatto figurare un dispendio non sussistente; o la spesa
" fu reale, e la sottrazione è in egual modo verificata *per-*
" *chè risparmiò la rendita più o meno cospicua della mo-*
" *glie* (tenuta a sovvenire ai pesi del matrimonio) col sa-
" crificio dei denari dei creditori. Come per la truffa, ba-
" **sta per la giuridica sussistenza di essa l'avverarsi**
" **di un profitto, o per dir meglio più propriamente**
" **lo impossersarsi dell'altrui per trarne profitto** ,,.

La Corte mostrò di non intendere che non ogni ingiusto profitto è *sottrazione;* e quando questo consiste nello eccesso di spese personali e di famiglia, ha nome di *bancarotta semplice*, per il numero 1° del citato articolo 856 del Codice di Commercio.

E parrebbe inverosimile, se non fosse vero pur troppo, il fatto che, mentre la Corte lodava di esattezza il criterio del Tribunale per avere assunto *quel dato a criterio di applicazione del N. 1 dell'art. 856 del Codice di Com-*

mercio, quel dato medesimo assumeva a criterio di *sottrazione.*

E l'assenza di criteri giuridici raggiunge poi il sommo, quando la Corte dice che le *spese eccessive* sono la *sottrazione,* perchè il Monroy, *risparmiò le rendite della moglie:* dunque le spese non sono *spese* se con esse sono risparmiate le rendite della moglie, e quel risparmio è la *sottrazione!*

6°

Violazione degli articoli 860, 856, 857, del Codice di Commercio; e dell'articolo 640 Cod. p. p. per eccesso di potere, consistente nel sovvertimento delle regole sulle prove dei reati, per avere la Corte assunto ad elemento costitutivo di bancarotta fraudolenta il difetto di giustificazione di parte del passivo, per la somma di Lire 94,533.

Riproduciamo qui all' uopo un tratto della sentenza già riportata sotto il numero precedente.

“ Avvegnacchè delle due una, o non fu realg la spesa “ nella cifra suindicata, e la sottrazione è evidente col- “ l'aver fatto figurare un dispendio non sussistente; o la “ spesa fu reale e la sottrazione si è in egual modo veri- “ ficata perchè risparmiò la rendita più o meno cospicua “ della moglie (tenuta a sovvenire i pesi del matrimonio) “ col sacrifizio del denaro dei creditori „.

Non si ripete quì la critica al concetto di far figurare come sottrazione l'eccesso delle spese personali; ma il di-

lemma della Corte prova che essa non sapeva a quale causa attribuire la creduta mancanza di giustificazione, e le era indifferente di attribuirla all'eccesso di spese, o di farla dipendere dal solo fatto che il fallito non avesse provato l'uso lecito del suo denaro.

Ma la sottrazione non esiste già perchè il fallito non abbia giustificato l'uso delle somme, ma perchè l'accusa abbia provato l'impiego fraudolento delle somme fatto dal fallito. In tal modo la sottrazione dell' attivo si è fatta consistere nella mancanza di giustificazione dell'impiego del denaro, ciò che non figura tra le specie dell'articolo 860, dandosi in pari tempo all'incolpato l'onere di provare la sua innocenza, quando spetta all'accusa dimostrare l'uso fraudolento dell'attivo, costituente la sottrazione.

La frode non si presume mai: essa deve emergere dalla prova dei fatti. E un passivo il quale non risulti provato per la mancanza dei libri prescritti, o per la irregolare loro tenuta, costituisce la bancarotta semplice. La legge prescrive al commerciante la tenuta, con date forme, di certi libri, per questo che la sua azienda commerciale ne risulti completamente dimostrata: e quando questi libri manchino o siano incompletamente o irregolarmente tenuti, contravvenen dosi così alla preveggenza, e al fine del legislatore, si ha un reato che ha nome appunto di bancarotta semplice. La Corte ostinatamente non si è voluta adattare ai criteri del legislatore, e ha dato nome di bancarotta fraudolenta al medesimo fatto che in legge ha nome di bancarotta semplice, elevando una presunzione di frode che il legislatore ha ripudiato.

7°

Eccesso di potere, e violazione degli articoli 860 e 855 del Codice di Commercio, per avere la Corte ritenuto il Monroy colpevole di bancarotta fraudolenta, commessa a Palermo dal 1884 al 1890, e perciò per averlo ritenuto commerciante dal 1884 al 1890, in disprezzo della sentenza dichiarativa del fallimento Monroy, del Tribunale Civile di Palermo del 7 Agosto 1891, confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 4 Marzo 1892, con le quali fu ritenuta nel Monroy la qualità di commerciante unicamente per avere egli, negli anni 1888 e 1889 esercitato le industrie della conserva del pomidoro, e del burro.

E il Magistrato penale non può dichiarare alcuno, per gli effetti della bancarotta fraudolenta, commerciante in epoca diversa da quella stabilita nel giudicato dichiarativo del fallimento, giacchè per l'art. 860 colpevole di tal reato è *il commerciante fallito* etc....; e ciò importa due cose: 1.° determinare gli atti di commercio esercitati per professione abituale, per cui ai sensi dell'art. 8 del Codice di Commercio si ha la qualità di commerciante; 2.° la dichiarazione di fallimento del magistrato civile, poichè *fallito* è quel commerciante il cui fallimento sia dichiarato dal Tribunale di Commercio (oggi civile) ai sensi degli articoli 683, 684, 685 del Codice di Commercio.

E poichè la sentenza dichiarativa del fallimento è quella stessa che dichiara la qualità di commerciante, in seguito

alla determinazione degli atti abituali di commercio, il magistrato penale non può ritenere alcuno bancarottiere fraudolento per avere esercitato il commercio in epoca, nella quale con la sentenza civile non sia riconosciuto l' esercizio di atti abituali di commercio.

Questa necessaria dipendenza del giudizio penale dal *giudicato civile* è tanto più evidente, in quanto che l'articolo 855 del Codice di commercio permette che l'azione penale si promuova anche prima della dichiarazione di fallimento quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura di magazzini di trafugamento etc., ma soggiunge che in questi casi il Procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al Presidente del Tribunale di Commercio per l'adempimento delle disposizioni sul fallimento: l'eccezione dunque, per la quale è data facoltà di promuovere l'azione *penale* prima dell'azione commerciale, conferma la regola che l'azione penale medesima non può esaurirsi con una sentenza di condanna prima che la qualità di *commerciante fallito* sia civilmente dichiarata.

E questa dipendenza è pure l'insegnamento di cotesta eccellentissima Corte (vedi sentenza 24 Gennaro 1893, seconda sezione ricorso Bronzetti. Riv. Penale, XXXVII pag. 374-375).

E notisi che la stessa Corte di Appello, nel motivare sulla qualità di commerciante del Conte Monroy, la fondò parimente sulle industrie della conserva di pomidoro, e del burro; per modo che, quando affermò esistente nel Monroy la qualità di commerciante dal 1884 al 1890, non solo violò il giudicato civile, e con esso le disposizioni

sopra citate del Codice di Commercio, ma contraddisse sè stessa.

E siffatte violazioni di legge importano la nullità della sentenza per due motivi. Primo, per avere la Corte ritenuto elemento di bancarotta fraudolenta lo strappo di uno dei registri presentati dal Monroy, quello del 1884, riferibile all'azienda agricola del fondo Porcelli, quando appunto nè per la sentenza civile, nè per la sentenza di condanna, il Monroy aveva intraprese quelle industrie di conserva di pomidoro e di burro che furono considerate atti abituali di commercio, per cui quel registro non poteva in alcun modo essere considerato come libro di commercio. Secondo, per avere la Corte ammessa la possibilità che il Monroy avesse impiegato ad uso di spese personali e della famiglia la somma di Lire 94 mila, lungo il periodo dal 1884 al 1890, e in ciò trovato un elemento di bancarotta fraudolenta, comprendendo in ciò un tempo che dal 1884 corre al 1888 esclusivamente, nel quale, per non essere commerciante, avrebbe potuto bene ciò fare senza incorrere in alcuna specie di bancarotta.

8°

Violazione dell'art. 640 cod. di Proced. Penale per l'eccesso di potere commesso con la violazione di un giudicato penale, quando ammise la possibilità che il sig. Monroy avesse convertito i denari prestatigli per disincagliare il patrimonio della sua signora, siccome altri hanno

intraveduto -- *il metodo, già accennato, di* supporre *la reità di un imputato* —.

Or, a prescindere da ogni altra considerazione, non era lecito alla Corte lanciare quella frase, con la quale si dà ad intendere di avere essa fondato il suo convincimento anche sul *sospetto* che il Monroy si fosse giovato del denaro dei creditori per avvantaggiare il patrimonio della moglie, in disprezzo di un giudicato, qual'è l'ordinanza della Camera di Consiglio del 12 Novembre 1892, con la quale si dichiarava non esser luogo a penale procedimento a carico della signora Giulia Derix, moglie, e e della signora Amalia Derix, cognata del Conte Monroy; che una inqualificabile querela imputava di complicità nella bancarotta fraudolenta al medesimo apposta, calunniandole appunto di avere aumentato il loro patrimonio col denaro dei creditori del Conte, quando era dimostrata la fonte ereditaria di quell'aumento, avvenuto prima che il Monroy comprasse il fondo Porcelli.

9°

Violazione dell'art. 323 Num. 3 del Codice di procedura penale, per avere la Corte con le considerazioni della sua sentenza dimostrato di non avere avuto dei convincimenti a base della condanna inflitta, e di avere incertamente oscillato in ipotesi diverse, accettando anche dei semplici sospetti e supposizioni in cambio di prove; e violazione dell'art. 860 Codice di Commercio.

L'incertezza della Corte comincia con le contraddi-

zioni in cui cade, quando prima dice che il Conte Monroy *impiantava la sua industria forse coll'illusione in principio di ritrarre da essa il ristauro delle sue esauste finanze;* e poi dice— *può intuirsi che la frode fu coeva alla sua industria disastrosamente riuscita:* contraddizione anche nei termini di questa ultima proposizione, per la incompatibilità della frode con *l'esito disastroso* di una speculazione!

Ma è pure questa una *intuizione* che un momento dopo cede *al dubbio,* là ove leggiamo: *ma se pure qual-
" che dubbio potesse ammettersi sull'onestà del Monroy al-
" l'inizio dell'intrapreso commercio, perchè potè lasciarsi
" trasportare da una fallace illusione ...!!*

Si dice il fallimento doloso, e poi si constata che il fallimento non fu volontario, quando si dichiara che il Monroy *dovette arrestare per forza le suc operazioni dietro il sequestro e vendita pubblica del fondo Porcelli!!!*

Ma oda ancora l'eccellentissima Corte:

" E poichè pel furto come per la truffa basta per la
" giuridica sussistenza di essi l' avverarsi di un profitto,
" o per dir più propriamente lo impossessansi dell' altrui
" per trarne profitto; così la sottrazione alla fallita e
" quindi la bancarotta fraudolenta sussiste sia che il fal-
" lito converta i danari prestatigli in pubblica rendita
" *come da taluni si sospettò* abbia fatto il Monroy, sia che
" egli se ne sia avvalso per disincagliare il patrimonio della
" sua signora *siccome altri hanno intraveduto*; *sia che li
" abbia locupletati* con estinguere cambiali di creazione
" anteriore alla intrapresa commerciale, *siccome ha fatto
" intravedere il perito dell'accusa,* sia che li abbia erogati
" nelle *spese occorrenti per la famiglia*; sia infine che ne

“ abbia fatto un uso peggiore, *perchè in un caso, o nel-*
“ *l'altro egli trasse dal suo inonesto procedere un profitto*
“ *qualunque,* massime se si pon mente che questa parola va
“ intesa e considerata nel più largo significato *estensibile*
“ *financo ad una soddisfazione morale,* come avverrebbe
“ di colui che truffa per impiegarne il prodotto in o-
“ pera di beneficenza; come non sfuggirebbe alla penale
“ responsabilità quell' altro, che dopo commesso il furto
“ o la truffa smarrisse per via la cosa rubata o truffata.

“ Cosichè, anche circoscritta la disquisizione ad una
“ sola cifra delle appostazioni ammesse dalla perizia a di-
“ scolpa, reputa la Corte che la sottrazione fu nella spe-
“ cie *accertata,* e devesi per conseguenza anche sotto
“ questo aspetto, ritenere fraudolenta la bancarotta attri-
“ buita al Signor Monroy „.

E questa è la conclusione della Corte di Appello!

Essa ha sostituito al dettato dell'art. 860, nel quale i modi di lucro illecito del fallito sono con procisione determinati, il concetto, di tutta sua creazione, che quel lucro può consistere in un *profitto qualunque,* persino in ... una semplice *soddisfazione morale.* E, guidata da questa norma, è andata liberamente a trascorrere nel campo delle pure ipotesi e delle supposizioni, accettandole da una parte come fondamento della condanna, e dall'altra parte non mostrando di prediligerne in particolar modo alcuna, ma lasciando che il lettore (se non il condannato!) scelga quale di esse creda.

L'errore, madornale, di principio fece la Corte indifferente nella determinazione dei motivi della condanna, essendole sembrato, che, una volta ammesso che il Monroy

avesse, *in un modo qualunque*, profittato del denaro dei creditori, non giovasse fissare il modo con cui quel profitto si sarebbe procurato. Il suo principio la dispensò dall'obbligo di prospettare le prove con le quali motivare la sua condanna; e mai è occorso di leggere una sentenza, nella quale tanto apertamente si fosse manifestata la mancanza di convincimenti del giudice, e più disinvoltamente si fosse arbitrato della libertà e dell'onore di un uomo e di una famiglia!

E si giunge al punto che la sentenza perde la forma di una sentenza, e assume il tono di una denunzia dell'autorità di pubblica sicurezza, intesa a mettere l'autorità giudiziaria sulle tracce di un reato, per cui si raccoglie ciò che al proposito *taluno ha sospettato,* e ciò *che tal'altro ha intraveduto.*

E forse quando la Corte ha sentito il bisogno di raccogliere la fila del suo ragionamento, e nettamente presentarne i risultati, ha *intraveduto* che sulla mancanza dei fogli nei quaderni del 1884 non era da contare perchè il commercio allora non c'era; non sulla *esagerazione dell' attivo*, perchè non si legge nell' articolo 860: non sugli artifizi per avere firme in cambiali, che nell'art. 860 non si leggono; non sul difetto di giustificazione del passivo, perchè..... non si legge nell'art. 860; non sulla *esagerazione del passivo,* consistente nella esposizione di una circolazione bancaria dalla stessa Corte ritenuta vera; non sullo eccesso delle *spese occorrenti per la famiglia,* perchè elemento di bancarotta semplice; e sentì la necessità, in mancanza di meglio, di far presente quello che da taluno comunque sia, ha potuto

essere *sospettato* e da altri *intraveduto*. Quello che, però, la Corte certamente non sospettò fu il dovere di prospettare gli elementi di fatto sicuri, che per lei dovevano motivare la condanna!

10°

Violazione degli articoli 339, 323, n. 3° e 640 n. 3° del Codice di procedura penale.

Se i reati si provano sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge (art. 339 p. p.), viola la legge quel magistrato che, riferendosi a determinati atti della causa, afferma fatti contrari a quelli affermati con gli atti medesimi, perchè in tal modo non sono posti a base del convincimento giudiziario gli atti della causa, ma a questi sono sostituiti atti non esistenti, e arbitrariamente foggiati nella mente del decidente. La qualcosa costituisce in pari tempo con la violazione del debito di motivare la sentenza, un eccesso di potere.

A) Affermò la Corte che il ricorrente avesse occultato ai querelanti Bonanno e Notarbartolo l' alienazione della rendita paterna, mentre il Bonanno all' udienza del Tribunale, nella tornata del 14 Dicembre 1893, aveva dichiarato di avere appreso dallo stesso ricorrente Monroy l'alienazione della detta rendita e l'impiego fatto del capitale ricavato nella compra del fondo Porcelli, come altresì di avere appreso i pesi gravitanti sul detto fondo.

B) Afferma la Corte che i periti difensivi hanno compreso tra le giustificazioni del Conte Monroy la somma di lire 94,503,46 per averla il Monroy impiegata in uso

di spese personali e della sua famiglia, quando invece fu il perito contabile dell'accusa Sig. Rolleri il quale nella sua relazione credette giusto di attribuire la detta somma all'uso sopra determinato, e con il perito il Curatore della fallita: ed i periti prodotti dal signor Monroy nella loro relazione (approvata dal Tribunale, e non impugnata in alcun modo) non fecero altro che approvare a questo proposito il calcolo del perito contabile, e del Curatore.

E si noti che l'impiego di tal somma fu dai medesimi ripartito per il periodo corso dal 1884 al 1890, vale dire per un periodo di sette anni, ciò che dà una quota media annua di *L. 13,504.79;* mentre la Corte calcola che le *L. 94,533,46,* ripartite per lo stesso periodo di tempo, dànno una media annuale di lire 20 mila!!

C) Afferma la Corte che taluni dei *libri* prodotti dal Signor Monroy *furono foggiati dopo la dichiarazione del fallimento*, quando questa voce non viene da alcun documento dell'accusa. La Corte forse alluse alla relazione del perito fiscale signor Rolleri, ma questi dice tutt'altro, vale a dire, che il Signor Monroy gli dichiarò che il quaderno delle cambiali era stato da lui completato, bensì dopo la fallita, *ma sopra i puntamenti che il Monroy faceva all'epoca delle singole operazioni.*

D) Rileva la Corte come argomento di fraudolenza, l'esattezza della contabilità tenuta dal Monroy nell'amministrazione della moglie e della cognata del Monroy, in modo che da esso sorge *la storia parlante di quell'azienda*, in confronto al disordine della contabilità del fondo Porcelli, quando la stessa Corte rileva il dato di fatto che il Monroy non aveva le procure delle dette signore: per

modo che quella contabilità, benchè materialmente tenuta dal Monroy, non era contabilità propria, ma delle proprietarie sue congiunte.

La qual cosa poi mostra da altra parte, quanto poco conto avesse fatto la Corte dei dati degli atti, quando disse *che altri hanno intravveduto* che dei denari prestatigli *il Monroy si sia valso per disincagliare il patrimonio della sua signora,* nello stesso tempo che *nella storia parlante di quell'azienda* nulla di simile leggeva.

E) Disse la Corte avere il Monroy *attribuito al fondo Porcelli, unico cespite esistente, un valore superiore al vero;* avvegnachè riesce *malagevole a ritenere, malgrado una perizia lo constatasse per la vendita giudiziale, che valesse L. 180000,* per essere stato venduto all'asta pubblica per L. 110,000; quando il Monroy dichiarò l'anzidetto nel suo bilancio, che egli presentò prima che il fondo fosse stato venduto, al quale pertanto non attribuì che lo stesso valore assegnato nella perizia giudiziale.

F) Ritenne la Corte che Monroy avesse abusato dell'altrui credulità dando ad intendere che la moglie avesse un credito contro il Demanio; mentre i testimoni Sidoti Filippo, Martinez avv. Francesco e Di Gregorio Santi avevano assodato in modo inconcusso l'esistenza reale di un credito verso il Demanio di Lire 60 mila circa, delle quali alla signora Derix spettava la quota di $\frac{362}{675}$ vale a dire più della metà.

G) La Corte non tenne alcun conto dei documenti autentici presentati all'udienza del Tribunale, cioè dei vari protesti cambiari del Cavallaro, dai quali sorgeva che un

effetto di Lire 500 era stato richiesto al Notarbartolo per rinnovarne uno di maggiore cifra in L. 750, e fra quei documenti si trova appunto il protesto della cambiale di Lire 500.

11°

Violazione degli art. 64, 65, 67, 69 e 70 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 Dicembre 1865, con l'annessa tabellà A determinante il personale delle Corti di Appello.

La Corte di Appello di Palermo ha tre sezioni, due civili, ed una penale prieseduta dal Commendatore Vittoriano Lentini. Le sezioni sono determinate dalla legge sull'ordinamento giudiziario, e non si possono nè aumentare nè diminuire per decreto Reale, ministeriale, o del Primo Presidente. Ciò che per decreto Reale deve farsi è l'annuale designazione dei presidenti e dei consiglieri alle varie sezioni, come pure del presidente e dei membri che compongono la sezione di accusa, e dei supplenti, e della sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia penale; ma una sezione civile, penale, o promiscua, non può mai per decreto Reale essere formata (art. 69).

Delle sezioni si possono formare per *decreto reale* soltanto quando la Corte non sia divisa in più sezioni (articoli 69 e 44).

Le facoltà poi del Primo Presidente si limitano a com-

piere il numero dei Magistrati mancanti per legittimo impedimento in una sezione coi Consiglieri applicati ad altre Sezioni, ed anche col proprio intervento (art. 71).

Or è avvenuto, non si sa in virtù di quale disposizione, certo non per legge, e forse per provvedimento del Primo Presidente, che l'unica sezione penale della Corte d'Appello di Palermo fu divisa in due sezioni, l'una sotto la presidenza del Comm. Lentini, l'altra sotto la presidenza del Consigliere cav. Lasio; creandosi così, con lo sdoppiamento dell'unica sezione penale, una specie di Tribunale straordinario, per volontà del Primo Presidente! E così fu che la *seconda sezione* presieduta dal Cav. Lasio giudicò il Monroy nello stesso giorno e nelle stesse ore che la *prima sezione* presieduta dal Comm. Lentini funzionava in altra aula della Corte di Appello. Con ciò si spezzava l'unità del Magistrato, dividendosi l'unica sezione penale in due sezioni, quando le sezioni sono stabilite per legge: mentre in pari tempo si violava l'art. 70, che permette al Consigliere anziano di fare le veci del Presidente della sezione, quando questi sia impedito: e nel caso nostro nè il Consigliere Lasio era il Consigliere anziano della sezione penale (l'unica per legge esistente), nè il Presidente Lentini era impedito perchè contemporaneamente presiedeva gli avanzi della sezione.

Questo sdoppiamento della sezione penale fu ufficialmente annunziato in un documento ufficiale, qual'è il discorso letto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo per la inaugurazione del nuovo anno giudiziario, nel dì 7 gennaro 1895, nel quale è detto: " Sono lieto intanto annunziare che anche per la Corte, mercè

le concordi premure dei due illustri suoi capi, siasi alfine ottenuta dal Ministero di *formare due sezioni penali con lo stesso bastevole personale dell'unica attuale* ". E così dal principio dell' anno si sono formati due distinti collegi dell'unica sezione penale, che siedono in due aule diverse, e, occorrendo nello stesso giorno e nella stessa ora, come è avvenuto nel giorno 12 marzo in cui fu trattata la causa del Conte Monroy, secondo che risulta dalla copia di una sentenza che si produce, emessa dalla frazione di sezione presieduta dal Comm. Lentini.

La scomposizione della sezione è un arbitrio sinora non mai visto. Vanamente si dirà: non è la suddivisione di una sezione; è la stessa sezione che fa delle sedute diverse con diversi dei suoi componenti. Ciò è un giuoco di parole: è un medesimo Magistrato che si è sdoppiato, e che non può essere uno e due nello stesso tempo, formandosi *due distinti collegi:* questo è dividere realmente, come si è voluto, e ufficialmente si è annunziato, una sezione in due: e ciò non può avvenire che per legge. Quando l'unica sezione penale della Cassazione Romana fu sperimentata insufficiente, una legge, quella del 4 giugno 1893, la divise in due.

Inutilmente si dirà pure che ciò che si fa a Palermo è suggerito da bisogni transitori del servizio: questo é un linguaggio arbitrario che non può essere ascoltato: transitori o permanenti, ai bisogni dei pubblici servizi si provvede a norma di legge; e le leggi e le istituzioni dello Stato perderebbero ogni valore, se fosse lecito metterle in disparte, allegando un motivo di pubblica utilità. L'autorità competente a giudicare dei motivi di utilità pub-

blica, per modificare le leggi o aggiungere alle stesse, è solo l'autorità competente a far le leggi. Sino a quando vi sarà un ordinamento giudiziario, e sarà in vigore lo Statuto che determina la divisione dei poteri, questo che si è fatto non si potrà (legalmente) mai fare; e la sentenza che colpì Monroy anche per questo motivo merita di essere annullata, per difetto, cioè, di giurisdizione nei giudici che lo hanno condannato.

Avv. Comm. Agostino Tumminello.
Avv. Cav. Gioacchino Seminara.
Avv. Prof. Giov. Batt. Impallomeni, *estensore.*